

Le condizioni che seguono si applicano sia a tutti i rapporti contrattuali tra committente/cliente/acquirente ed appaltatore/fornitore che alle ulteriori forniture e prestazioni. Sulle presenti condizioni generali prevalgono le condizioni pattuite con contratti individuali.

1 Offerta, conferimento dell'incarico

- 1.a L'appaltatore è vincolato all'offerta dallo stesso sottoposta per un massimo di quattro settimane.
- 1.b Il rispetto dei termini di consegna e di messa in funzione proposti presuppone il perfezionamento in tempo utile del contratto di compravendita, il pagamento entro i termini concordati degli anticipi pattuiti, l'avvenuta conclusione delle fasi di progetto in conformità allo scadenzario e l'avvenuta esecuzione da parte dell'appaltatore dei collaudi previsti (collaudo del luogo di installazione, del software ed eventualmente dello stabilimento, formazione degli addetti).
- 1.c Ove non sia stato concordato un prezzo forfetario, l'appaltatore provvederà all'addebito dei costi effettivamente dallo stesso sostenuti per la fornitura e/o prestazione, fermo restando che per il materiale valgono i prezzi di vendita da lui usualmente praticati, maggiorati degli eventuali oneri accessori, mentre alla manodopera si applica la tariffa oraria prevista per i collaboratori di volta in volta impiegati.
- 1.d L'ordine di entità maggiorata rispetto a quella originaria si intende valido anche se conferito verbalmente quando ne sia stata confermata tacitamente mediante evasione o per iscritto l'accettazione. Il contratto di compravendita in corso vale analogamente per il supplemento d'ordine. Per quanto concerne l'entità della fornitura e/o della prestazione fa fede esclusivamente la conferma scritta di accettazione dell'ordine (e le relative integrazioni scritte).
- 1.e Nel caso di un aumento superiore al 5% del prezzo dei materiali indicati alle singole posizioni dell'accordo, l'appaltatore è autorizzato alla revisione dei prezzi sempreché il loro aumento non sia a lui imputabile.
- 1.f L'appaltatore si riserva il diritto di fornire prodotti divergenti – a seguito del progresso tecnico e nei limiti dello stesso - da quelli indicati nell'ordine, in particolare per quanto riguarda i materiali impiegati e le caratteristiche costruttive.
- 1.g Il contratto di compravendita s'intende concluso con l'appaltatore anche nell'eventualità che il committente decida di stipulare un contratto di leasing per i prodotti e per le prestazioni oggetto dell'ordine conferito all'appaltatore. In tal caso quest'ultimo è tenuto a fornire quanto ordinato alla società di leasing in forza del contratto di leasing da questa concluso con il committente nella sua veste di utilizzatore.
- 1.h Per l'eventualità dell'evasione dell'ordine condizionata all'autorizzazione delle autorità, il committente autorizza espressamente l'appaltatore a prendere visione dei relativi atti. Il committente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'appaltatore le prescrizioni che possono influire sulla regolare evasione dell'ordine. E' fatto salvo il diritto dell'appaltatore di addebitare al committente i maggiori costi sostenuti a seguito della ritardata od omessa comunicazione.
- 1.i Il recesso dal contratto di compravendita da parte del committente, da comunicarsi all'appaltatore mediante lettera raccomandata, è ammesso solo nel caso di ritardi nella fornitura e/o erogazione delle prestazioni concordate e dell'apposizione, per iscritto, di un ulteriore termine di almeno 8 settimane, ferma restando l'esclusione del diritto del committente al risarcimento del danno conseguente al ritardo, salvo che questo sia dovuto a colpa grave dell'appaltatore.
- 1.j Non sono imputabili all'appaltatore i ritardi dovuti a cause di forza maggiore ed in particolare a scioperi, serrate, mobilitazione, guerra e tumulti, oltre che a eventi naturali catastrofici.
- 1.k Nell'eventualità dell'impossibilità dell'erogazione parziale o integrale delle prestazioni concordate, per cause non imputabili né al committente né all'appaltatore, quest'ultimo addebiterà al committente le prestazioni effettivamente erogate, oltre al costo dei materiali impiegati e dei relativi oneri accessori. L'impossibilità dell'esecuzione dell'opera derivante da cause imputabili al committente dà titolo all'appaltatore, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto - in particolare per quanto previsto dal paragrafo 1168 del Codice Civile austriaco - di porre a carico del committente il costo di tutti i materiali occorrenti, le prestazioni effettivamente erogate ed una quota, stabilita nel 30%, delle prestazioni presumibilmente necessarie ai fini dell'evasione dell'ordine.

2 Fornitura e messa in funzione

- 2.a I rischi connessi alla spedizione della fornitura dallo stabilimento ad Innsbruck stanno a carico del committente. Il presente disposto si applica anche alla fornitura eseguita nell'ambito di lavori di montaggio e nel caso del trasporto organizzato dal committente. In difetto di altri patti per luogo di adempimento deve intendersi la sede sociale dell'appaltatore. Sono ammesse forniture parziali. È ammesso il ricorso, in un qualunque momento, alla collaborazione di aziende subappaltatrici ai fini dell'evasione parziale o integrale dell'ordine.
- 2.b Il committente è tenuto a prendere in consegna l'oggetto del contratto di compravendita al più tardi entro trenta giorni lavorativi dalla sua messa in funzione. I difetti di entità lieve non comportano il diritto al rifiuto della presa in consegna. La messa in funzione dell'opera equivale alla sua presa in consegna / al suo collaudo positivo, salvo che il committente non invii all'appaltatore l'elenco scritto dei difetti riscontrati entro i tre giorni successivi.
- 2.c Il committente si fa carico sia dell'esecuzione entro i termini fissati dei lavori preliminari necessari alla messa in funzione dell'opera (in particolare delle opere di fondazione, compresi la messa in opera degli ausili di montaggio forniti dall'appaltatore, la predisposizione di quanto necessario alla regolare alimentazione, la posa dei cavi di collegamento alle singole unità) in conformità alla specifica dell'appaltatore che del montaggio delle unità nei luoghi di installazione previsti.
- 2.d Ove la messa in funzione dell'opera costituisca oggetto del contratto di compravendita, l'appaltatore provvede a predisporre gli allacciamenti delle unità installate e al riversamento nelle stesse dei programmi.
- 2.e Nell'eventualità di ritardi nell'erogazione della prestazione per fatti indipendenti dalla volontà dell'appaltatore ed in particolare nel caso in cui i lavori preliminari da eseguirsi ad opera di terzi o del committente non siano stati effettuati nell'entità concordata, l'appaltatore è autorizzato a sospendere la prestazione per la durata dell'impedimento senza che il committente possa vantare un diritto di recesso, pretendere il risarcimento del danno o avanzare qualsivoglia altra pretesa. In tal caso l'appaltatore ha il diritto di porre a carico del committente i maggiori oneri sostenuti a causa del ritardo.
- 2.f Le informazioni date circa i marchi ed i tipi delle unità hardware standard PC hanno valore indicativo. L'appaltatore fornisce i prodotti disponibili all'atto dell'evasione dell'ordine, riservandosene la scelta. Per i programmi software da implementare su calcolatori messi a disposizione dal committente è pattuito l'addebito allo stesso del costo effettivamente sostenuto per la loro messa in funzione.
- 2.g E' convenuto l'addestramento del personale del committente all'uso, alla riparazione ed alla manutenzione dell'oggetto del contratto di compravendita nell'entità risultante dalla distinta dei costi. Successivi corsi di formazione e di addestramento, oltre che l'addestramento di nuovi collaboratori del committente, verranno conteggiati a parte.

3 Licenze d'uso dei programmi software

- 3.a Nella sua veste di titolare o licenziatario e distributore di programmi software e della relativa documentazione l'appaltatore conferisce al committente, a far data dall'avvenuto pagamento dell'intero canone di licenza pattuito, il diritto non trasferibile e non esclusivo di utilizzo nell'ambito della sua azienda dei programmi forniti per gli scopi previsti e per il periodo per il quale sono stati conteggiati i canoni di licenza. Tutti gli altri diritti, ed in particolare i diritti d'autore, competono al venditore o ai suoi fornitori.
- 3.b Il committente si impegna ad astenersi dalla modifica, dalla riproduzione in copia o in altra forma, dalla decodifica, dalla decompilazione e dall'installazione su altri calcolatori dei programmi oggetto della licenza d'uso e della relativa documentazione.
- 3.c Il trasferimento a terzi di una licenza d'uso (licenza d'uso del software) concessa dall'appaltatore ed avente per oggetto programmi software occorrenti per l'impiego di unità o componenti hardware (firmware o sistemi operativi) è consentito solo previo consenso scritto dell'appaltatore, fermo restando il divieto di trasferimento dei programmi applicativi. Al committente è altresì fatto divieto sia di concedere sublicenze che di cedere il software in affitto od in uso a terzi, in qualsivoglia forma.
- 3.d L'approntamento di copie dei programmi software forniti è consentito unicamente a scopo di sicurezza, archiviazione o ricerca di errori, fermo restando che ogni copia dovrà contenere le indicazioni sul copyright tratte dal software originale. Le copie approntate vanno distrutte una volta raggiunto lo scopo prefissato. Al committente è fatto obbligo di assumere tutti i provvedimenti atti ad impedire a terzi l'accesso ai programmi software, alla relativa documentazione ed alle copie eventualmente approntate.
- 3.e Il committente accetta espressamente le condizioni di licenza, di garanzia e di utilizzo poste dai terzi per i loro programmi compresi nella fornitura.
- 3.f Nel caso del software personalizzato ovvero realizzato dall'appaltatore espressamente per il committente, dell'entità delle prestazioni fa fede la relativa specifica (analisi di sistema) controfirmata dal committente. I requisiti che, pur non specificati, risultino necessari saranno realizzati dall'appaltatore a propria discrezione. I programmi sorgente ed i relativi diritti restano di proprietà di Axess AG – SPA.

4 Manutenzione dei programmi software

I servizi di assistenza di seguito specificati vengono prestati dall'appaltatore in corso di validità del contratto di licenza d'uso del software e del contratto di manutenzione. L'appaltatore ne promette l'esecuzione a regola d'arte e con l'opportuna diligenza da parte di personale adeguatamente qualificato. I lavori vengono effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro dell'appaltatore tramite telemanutenzione o, a scelta dell'appaltatore, nei locali nei quali il committente esercita la sua attività

4.a Correzione degli errori (Bug-fix-service)

- 4.a.i Per errore a cui porre rimedio ai sensi delle presenti condizioni generali si intende l'errore che si manifesta quando il software oggetto del contratto produce risultati diversi da quelli stabiliti nella descrizione delle prestazioni/documentazione, nella sua versione aggiornata, a patto che sia riproducibile. All'errore verrà posto rimedio con un update del software, con un bug-fix o comunque con una soluzione alternativa appropriata.
- 4.a.ii Gli errori riconosciuti come tali ed imputabili all'appaltatore devono essere dallo stesso eliminati entro un termine congruo. L'appaltatore è esonerato da tale obbligo qualora l'intervento non sia possibile per vizi e difetti rientranti nella sfera di responsabilità del committente e da questo non rimossi.
- 4.a.iii Il committente è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente il sistema EDP da lui utilizzato, i programmi software, i protocolli, la documentazione relativa alla diagnosi ed i dati, oltre ad un collegamento online ai fini della diagnosi a distanza e della telemanutenzione e dovrà altresì fornire, nei limiti delle sue possibilità, il proprio sostegno all'appaltatore.
- 4.a.iv L'appaltatore può in qualsivoglia momento affidare la prestazione dei servizi di assistenza a subappaltatori, anche senza il consenso del committente. In questa eventualità il subappaltatore agisce in veste di imprenditore autonomo.

4.b Helpdesk

- 4.b.i Per domande riguardanti l'assistenza ed i relativi servizi l'appaltatore mette a disposizione un helpdesk per il periodo concordato (stagione estiva, stagione invernale, durata delle manifestazioni, anno, a seconda di quanto indicato nel contratto di compravendita) contattabile all'indirizzo e-mail e/o numero di telefono specificati.
- 4.b.ii L'appaltatore risponderà alle domande dei committenti entro un termine congruo. Il normale orario di lavoro dell'appaltatore inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 17.00, da lunedì a venerdì.
- 4.b.iii Le prestazioni sono comprensive, per la durata dei periodi concordati, della consulenza telefonica o via e-mail circa l'impiego dei prodotti ed il malfunzionamento degli stessi, se ed in quanto dovuto al loro utilizzo da parte del committente. I servizi vengono prestati esclusivamente a richiesta del personale dell'appaltatore, da questi addestrato all'impiego dei prodotti cui si riferiscono le domande.

4.c Software-update-service

- 4.c.i Il servizio consiste nel rilascio, da parte dell'appaltatore, di diverse release per i suoi programmi software ed in particolare nella messa a disposizione del committente di nuove release invariate per prestazioni funzionali o nel completamento dei programmi software.
- 4.c.ii L'obbligo dell'appaltatore alla prestazione del presente servizio (vale a dire alla fornitura di nuove versioni, release o inline-release) non sussiste ove non siano stati espressamente pattuiti con apposito accordo (ad es. in forza del contratto di manutenzione) la fornitura degli upgrade o il pagamento dei relativi canoni.

4.d Obblighi del committente

- 4.d.i Il committente segnalerà all'appaltatore eventuali errori o difetti avvalendosi degli appositi moduli predisposti da quest'ultimo ed indicando il numero assegnato al contratto da lui concluso con l'appaltatore al fine di consentire un intervento rapido ed efficace.
- 4.d.ii Il committente si impegna ad attenersi alle istruzioni ed indicazioni dell'appaltatore ed a fare quanto gli è possibile per risolvere l'inconveniente in collaborazione con l'appaltatore stesso ed all'uopo: a fornire all'appaltatore – se ed in quanto necessario - le informazioni, il supporto ed i materiali del caso, consentendogli altresì l'accesso ai mezzi aziendali; a procedere senza indugio all'installazione di tutti i service pack e gli hotfix messi a sua disposizione; a mettere a disposizione, installare o mantenere comunque in stato di perfetta efficienza tutti i mezzi aziendali, le linee telefoniche, i collegamenti internet, e le interfacce di comunicazione e hardware necessari all'utilizzo dei prodotti dell'appaltatore.

- 4.d.iii Il committente è tenuto ad affidare l'impiego dei prodotti, per i quali gli è stata concessa la licenza d'uso, a personale adeguatamente qualificato ed addestrato.
- 4.d.iv Al committente è fatto obbligo di provvedere - in data anteriore a quella prevista per l'erogazione del servizio di assistenza - alla protezione dei dati personali come definiti dalle disposizioni di legge in materia, onde prevenire l'accesso accidentale ai detti dati personali da parte dell'appaltatore in sede di prestazione del servizio di assistenza.
- 4.e **Adeguamento del corrispettivo per i servizi di manutenzione e di assistenza**
- 4.e.i I contributi forfetari alle spese concordati sono assoggettati all'adeguamento automatico, a cadenza annuale, ove dal loro raffronto con i costi e le spese effettivamente sostenuti questi ultimi risultino scoperti in misura eccedente il 10%.
- 4.e.ii E' escluso il diritto del committente alla sospensione dei pagamenti nel caso di forniture incomplete, della sua rivendicazione di prestazioni in garanzia o di sue contestazioni per vizi o difetti.
- 4.e.iii I prezzi concordati per i servizi di assistenza sono ancorati all'indice dei prezzi al consumo 2000 (VPI 2000) in ragione della sua effettiva variazione in più o in meno. In caso di interruzione della pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo 2000 troverà applicazione l'indice sostitutivo che garantisca almeno lo stesso effetto economico o comunque una clausola equivalente alla presente.
- 4.e.iv Le spese di viaggio, soggiorno e percorrenza delle persone incaricate dall'appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni vengono fatturate a parte.
- 4.e.v I contributi forfetari alle spese non includono le prestazioni rese necessarie in seguito: a modifiche del sistema operativo o del hardware e/o a modifiche di programmi o interfacce interdipendenti non formanti oggetto del contratto; ad adeguamenti individuali dei programmi e/o a riprogrammazioni; all'adeguamento del software a nuove disposizioni di legge qualora queste impongano modifiche alla logica di programma; all'eliminazione di errori dovuti all'impiego improprio del software, al mancato rispetto delle norme di sicurezza prescritte - ivi comprese quelle riguardanti la protezione dei dati; all'eliminazione di errori cagionati da terzi; alla conversione e/o ricostruzione di dati e all'adeguamento di interfacce.
- 4.e.vi L'appaltatore è esonerato da ogni e qualunque obbligo in ordine alla manutenzione, derivantegli dal presente contratto, qualora, senza la sua preventiva autorizzazione, i collaboratori del committente o terzi abbiano tentato di modificare o modificato il software oggetto del contratto stesso e parimenti nell'eventualità dell'impiego del software per scopi diversi dalla sua destinazione d'uso.

5 Garanzia

- 5.a La garanzia decorre dal momento della fornitura o, se la messa in funzione forma parte dell'oggetto del contratto di compravendita, dalla data alla quale l'appaltatore ha dichiarato che l'opera è pronta per l'impiego. In mancanza di tale dichiarazione la garanzia decorre dal momento dell'impiego dell'opera da parte del committente.
- 5.b Per i vizi o difetti riscontrati in sede di fornitura la garanzia vale per un anno, salvo il maggior periodo di garanzia prescritto da norme di legge imperative.
- 5.c La garanzia vale per sei mesi per i vizi o difetti di parti o componenti manifestatisi nel periodo di validità della garanzia stessa. L'appaltatore si impegna a prestare garanzia per i vizi e difetti che arrecano grave pregiudizio all'idoneità all'uso dell'oggetto del contratto, se ed in quanto a lui imputabili; la relativa garanzia è prestata mediante riparazione o sostituzione delle parti o dei componenti difettosi. La garanzia non copre gli interventi di riparazione in loco, salvo diversa pattuizione risultante dal contratto di compravendita. Per i componenti difettosi sostituiti e le parti difettose sostituite vale il periodo di garanzia originario.
- 5.d L'appaltatore provvederà all'eliminazione dei vizi e difetti dei programmi entro il periodo di garanzia concordato e comunque nel minor tempo possibile previo collaudo delle versioni software perfezionate tenuto conto dei vizi e difetti riscontrati. Per gli eventuali programmi personalizzati contemplati dall'oggetto del contratto è concordato il funzionamento in prova per otto settimane dalla loro messa in funzione. Per la durata del periodo di prova è escluso il diritto del committente sia alla penale che al risarcimento dei danni. La garanzia è estesa ai vizi e difetti dei programmi personalizzati.
- 5.e Il committente prende atto che allo stato attuale del progresso tecnico non può essere esclusa la presenza di errori nel software. La garanzia a termini dei disposti che precedono è prestata anche per i vizi e difetti che pregiudicano gravemente l'idoneità all'uso dei programmi software, con l'intesa che la prestazione in garanzia deve intendersi resa - se ed in quanto garantisca il normale uso del programma o dei programmi - anche per il tramite dell'installazione di una versione software perfezionata o della raccomandazione di interventi atti a rimuovere il difetto o ad annullarne gli effetti.
- 5.f Esclusioni dalla garanzia: l'appaltatore non risponde dei difetti e malfunzionamenti conseguenti ad uso improprio, all'utilizzo da parte del committente o di terzi di materiali non approvati, ad errato impiego, errata o mancata manutenzione, a normale usura o riguardanti le parti soggette a logorio.
- 5.g Diffornità minime, concernenti in particolare la finitura superficiale, la tonalità dei colori, la struttura ed il software non sono considerati vizi o difetti, se contenuti nei margini di tolleranza usuali, e non comportano alcun diritto del Cliente alle prestazioni in garanzia.
- 5.h Non rientrano in garanzia e non danno titolo al risarcimento dei danni i malfunzionamenti e difetti conseguenti a irregolarità nella fornitura di energia o nell'esercizio della rete elettrica. La garanzia decade per patto espresso nell'eventualità di modifiche apportate all'oggetto del contratto o di interventi sullo stesso non autorizzati dall'appaltatore.
- 5.i I servizi consistenti nel serverhosting, nella messa a disposizione di risorse di calcolo ed i servizi Web vengono prestati con la massima cura, affidabilità e disponibilità, fermo restando che l'appaltatore non ne garantisce, se non nei limiti delle norme di legge imperative, la continua accessibilità, e parimenti non si rende garante né dell'effettuazione delle connessioni desiderate alle linee telefoniche né della conservazione, in tutte le condizioni, dei dati memorizzati. In particolare è esclusa la tacitazione di ogni pretesa avanzata dal committente in ordine alla discontinuità dei servizi o a interruzioni dovute a malfunzionamenti, anche delle linee telefoniche, o a lavori di manutenzione o riparazione.
- 5.j Termine per la denuncia dei vizi e difetti: il committente è tenuto a denunciare per iscritto, entro sette giorni dalla messa in funzione dell'oggetto del contratto, dalla sua presa in consegna o dal rifiuto della sua presa in consegna, i vizi o difetti palesi. I vizi e difetti che per la loro stessa natura non fossero immediatamente riscontrabili vanno denunciati per iscritto entro sette giorni dal loro manifestarsi descrivendo la natura del problema. In caso contrario il committente non potrà far valere i suoi diritti in ordine alla garanzia né avanzare pretese di sorta.
- 5.k Responsabilità: l'appaltatore risponde dei danni a lui imputabili fino a concorrenza del prezzo dell'oggetto del contratto al netto delle imposte e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 100.000,- (centomila), con esclusione di ogni ulteriore diritto del committente. L'appaltatore risponde esclusivamente di danni diretti a persone e cose, mentre è esclusa

in particolar modo la sua responsabilità per danni dovuti a servizi di consulenza e all'assistenza prestata durante i lavori preliminari, per danni derivanti dalla perdita e ricostruzione di dati, per danni consequenziali e patrimoniali, per danni consistenti nel mancato guadagno, in aggravio e per danni reclamati da terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni insorti in conseguenza delle migliorie apportate. È espressamente escluso ogni e qualunque diritto del committente al risarcimento del danno dovuto ad una negligenza, colpa o colpa grave dell'appaltatore. L'appaltatore non garantisce l'idoneità dei programmi software per gli usi previsti dal cliente o per le sue esigenze e, in particolare, non si rende garante né dell'eseguitività di tutte le combinazioni dallo stesso prescelte né della loro capacità di far fronte a tutte le sue necessità.

6 Prezzi e condizioni di pagamento

- 6.a I prezzi – al netto, franco fabbrica, imposte e diritti doganali esclusi - e le condizioni di pagamento risultano dalla conferma d'ordine. L'appaltatore si riserva il diritto di richiedere la presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento all'obbligo di pagamento.
- 6.b Salvo quanto diversamente previsto dal contratto di compravendita/dalla conferma d'ordine s'intendono pattuiti i seguenti termini di pagamento: 30% del prezzo complessivo al conferimento dell'ordine; 60% del prezzo complessivo alla ricezione dell'avviso di approntamento della fornitura; 10% del prezzo complessivo entro 30 gg. dalla consegna.
- 6.c Ogni pagamento dovrà venire eseguito a vista fattura, al netto. I mandati di pagamento, gli assegni e le cambiali sono accettati dietro addebito delle relative spese solo previo esplicito accordo ed unicamente a titolo di corrispettivo. È escluso il diritto di ritenzione del committente a fronte di pretese per inadempimento dell'appaltatore o di pretese avanzate dal committente stesso in ordine alla garanzia.
- 6.d Ritardo nel pagamento: per l'eventualità del mancato pagamento dell'anticipo, entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto o dal termine concordato, l'appaltatore avrà facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso è escluso il diritto del committente al risarcimento del danno, mentre l'appaltatore potrà esigere, indipendentemente dalla prova del danno, la penale ammontante al 10% del prezzo complessivo lordo pattuito e non passibile di diminuzione dal giudice.
- 6.e Nell'eventualità del ritardato pagamento, della dilazione concordata o concessa, verranno addebitati al committente gli interessi al tasso annuo del 10% oltre alle spese di sollecito per un ammontare di 15,00 Euro ciascuno. È escluso il diritto di compensazione e di ritenzione del committente. È escluso altresì il diritto del committente di proporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento.
- 6.f Il ritardo nel pagamento per oltre 4 settimane dalla scadenza dello stesso comporta l'esonero dell'appaltatore, per un periodo di pari durata al ritardo, dagli obblighi dallo stesso assunti in ordine alle forniture ed alle prestazioni oggetto del contratto.
- 6.g **Riserva di proprietà: l'appaltatore si riserva la proprietà della cosa fornita fino a completa tacitazione dei diritti da lui vantati nei confronti del committente. Per l'eventualità del mancato pagamento alla sua scadenza, con la presente il committente conferisce all'appaltatore l'irrevocabile diritto di riprendere in possesso - anche senza recedere dal contratto - la cosa fornita anche se saldamente ancorata a terra o ad un edificio. L'appaltatore è tenuto reintegrare il committente nel possesso della cosa fornita solo ad avvenuto pagamento di ogni sua spettanza oltre alle spese di smontaggio, deposito ed al presumibile ammontare delle spese di rimontaggio.**

7 Disposizioni finali

- 7.a Le condizioni generali di vendita non hanno effetto se ed in quanto sostituite da clausole particolari o patti in deroga risultanti dal contratto di compravendita. La validità delle modifiche e di eventuali accordi integrativi è soggetta alla forma scritta, anche nel caso della deroga a tale requisito. Gli accordi integrativi verbali eventualmente conclusi tra i contraenti s'intendono, di concerto, sostituiti ed annullati dal presente contratto.
- 7.b Non trovano applicazione le condizioni generali stabilite dal committente. La mancata contestazione da parte dell'appaltatore delle condizioni generali stabilite dal committente non equivale in alcun caso ad una tacita accettazione delle stesse.
- 7.c Le norme di legge imperative prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita. Per l'eventualità dell'invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto è convenuta la validità ed efficacia delle restanti clausole. In tal caso i contraenti dovranno sostituire la clausola invalida o inefficace con altra clausola legittima idonea a raggiungere lo scopo contrattuale.
- 7.d La cessione e la vendita a terzi dell'oggetto del contratto o di sue parti da parte del committente, se ed in quanto consentita, è subordinata al rispetto delle norme di legge in materia di esportazioni.
- 7.e I contraenti si impegnano, a tempo indeterminato, a non divulgare né informazioni definite riservate né notizie a carattere riservato attinenti alla loro organizzazione commerciale e/o a fatti aziendali. Ove il committente o un suo collaboratore venisse meno a questo impegno, l'appaltatore potrà esigere, indipendentemente dalla prova del danno, la penale ammontante al 20% del prezzo complessivo lordo pattuito e non passibile di diminuzione dal giudice.
- 7.f I contraenti si impegnano reciprocamente a tenere un comportamento leale. Per la durata del contratto e nei dodici mesi successivi alla sua scadenza è fatto loro divieto di assumere, anche attraverso terzi, i collaboratori della controparte impiegati nell'esecuzione delle prestazioni. Il contraente che verrà meno all'impegno anzidetto si impegna a versare un risarcimento danni a forfait pari all'ammontare della retribuzione annuale del collaboratore.
- 7.g Il contratto è concluso anche a nome dei terzi che subentrassero al committente; i contraenti convengono pertanto di trasferire agli eventuali terzi subentranti i diritti e gli obblighi nascenti dal presente contratto.
- 7.h Il presente contratto è regolato esclusivamente dalle leggi austriache, restando esclusa l'applicabilità al contratto stesso delle norme civilistiche internazionali.
- 7.i Per le controversie insorte in relazione al presente contratto o in conseguenza dello stesso è competente il Tribunale di Salisburgo (Austria).